

Allegato "A" al n. 6.635 di raccolta

Statuto della
"Associazione Culturale Luigi BATTEI"

Articolo 1

Il presente statuto regola il funzionamento dell'associazione denominata **"Associazione Culturale Luigi BATTEI"**.

L'associazione ha sede nel Comune di Parma (PR).

Articolo 2

L'Associazione è apartitica e apolitica, non ha scopo di lucro, ed ha durata illimitata.

Articolo 3

L'Associazione si propone di assumere le iniziative necessarie o utili ad assicurare il ricordo e la custodia della storia e dell'attività della "Casa Editrice Battei", costituita in Parma - a metà del XIX secolo - da Luigi BATTEI (1847-1917).

Allo scopo, l'associazione provvederà:

- a costituire una biblioteca che raccolga i libri, le riviste e i periodici pubblicati dalla "Casa Editrice Battei" dalla sua fondazione sino alla data odierna, destinata ad essere inclusa nel sistema delle biblioteche civiche locali a disposizione della cittadinanza e di chiunque voglia effettuare studi o ricerche;

- a raccogliere e conservare in apposito archivio articoli, documenti o resoconti relativi all'attività di ricerca scientifica, culturale e letteraria svolta dalla Casa Editrice Battei e alle innovazioni introdotte nell'esercizio dell'attività editoriale;

- pubblicare libri, riviste e periodici, organizzare seminari, convegni e ricerche in tutti i campi della cultura letteraria, umanistica e scientifica.

L'associazione potrà compiere tutte gli atti e le operazioni mobiliari, immobiliari o finanziarie necessarie o utili al conseguimento degli scopi sociali.

Articolo 4

L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Articolo 5

Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

In caso di comportamenti difformi, il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, interverrà applicando l'espulsione dall'Associazione.

I soci **espulsi** non possono ricorrere contro il provvedimento.

Articolo 6

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Articolo 7

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- beni immobili e mobili;

- contributi;

- donazioni e lasciti;

- rimborsi;

- attività marginali di carattere commerciale e produttivo, sempre comunque connesse al raggiungimento dello scopo associativo;

- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari.

Le **elargizioni** in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell'organizzazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 8

L'anno finanziario termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dal Consiglio Direttivo ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 (quindici) giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Articolo 9

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente.

Articolo 10

L'Assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia richiesta dal Consiglio Direttivo.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza degli associati e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in apertura di seduta sarà

nominato un segretario, che redigerà il relativo verbale.

Il verbale sarà sottoscritto dal Presidente o, ove sia stato richiesto l'intervento di un Notaio allo scopo, dal Notaio e dal segretario.

Articolo 11

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno;
- approva l'eventuale regolamento interno.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di membri da tre a sette eletti tra i soci dall'Assemblea, che ne determina di volta in volta il numero.

A sua volta, e sempre che non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio Direttivo elegge il presidente, il vice presidente ed il segretario.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei consiglieri.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica per il tempo determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

Articolo 13

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono gli organi esecutivi dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in media una volta all'anno ed è convocato dal Presidente.

Articolo 14

Il Presidente è legale rappresentante dell'Associazione.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Può conferire agli associati o a terzi procura speciale per la gestione di singole attività.

Il Presidente ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione delle seguenti attività:

- contrarre mutui, prestare garanzie;
- agire in giudizio quale attore o convenuto;
- procedere ad acquisti, vendite o permutazioni immobiliari.

Per il compimento delle suddette operazioni, il Presidente dovrà essere previamente autorizzato dal Consiglio Direttivo che dovrà a sua volta ottenere una preventiva autorizzazione dall'Assemblea degli associati.

In caso di assenza o impedimento del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal vice presidente.

Articolo 15

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea

straordinaria.

Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Articolo 16

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Firmato: Antonio Battei - Alessandro Bosi - Tanzi Roberto - Luigi Notari - Giuseppe IANNELLO Notaio (l.s.).